

7	INDENNITÀ DELLA CONFEDERAZIONE PER LE SPESE DI AIUTO SOCIALE E SOCCORSO D'EMERGENZA .....	1
7.1	<b>Basi legali</b> .....	1
7.2	<b>Campo d'applicazione</b> .....	1
7.3	<b>In generale</b> .....	2
7.4	<b>Somma forfettaria globale</b> .....	2
7.5	<b>Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza</b> .....	8
7.6	<b>Rimborso e rinuncia al versamento di indennizzi a titolo forfettario</b> .....	10
7.7	<b>Allegati</b> .....	11

## 7 INDENNITÀ DELLA CONFEDERAZIONE PER LE SPESE DI AIUTO SOCIALE E SOCCORSO D'EMERGENZA

### 7.1 Basi legali

La presente direttiva è emanata sulla base dei capitoli 5 e 6 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31), degli articoli 86 e 87 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) nonché degli articoli 1-40 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312).

### 7.2 Campo d'applicazione

La direttiva si applica al rimborso delle prestazioni di aiuto sociale e soccorso d'emergenza per richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente, rifugiati reinsediati<sup>1</sup>, rifugiati oggetto di una decisione di espulsione penale passata in giudicato<sup>2</sup>, apolidi, apolidi ammessi provvisoriamente e apolidi oggetto di una decisione di espulsione penale passata in giudicato. Disciplinano il rapporto di diritto dei sussidi tra Confederazione e Cantoni. I commenti relativi alla somma forfettaria a favore dell'integrazione si trovano nelle istruzioni IV / 8.2.1. Per quanto riguarda le regolamentazioni speciali per le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, vedasi le istruzioni del 6 giugno 2022 relative all'attuazione operativa dello statuto S.

<sup>1</sup> Conformemente all'art. 56 LAsi (RS 142.31); rifugiati ammessi nel quadro di programmi speciali e persone che fanno parte di un gruppo di rifugiati la cui ammissione è stata decisa dal Consiglio federale o dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

<sup>2</sup> Conformemente all'art. 66a o 66a<sup>bis</sup> del Codice penale (RS 311.0) o all'art. 49a o 49a<sup>bis</sup> del Codice penale militare (RS 321.0)



## 7.3 In generale

Le spese di aiuto sociale e soccorso d'emergenza sono rimborsate dalla Confederazione ai Cantoni a titolo forfettario.

I Cantoni ottengono una somma forfettaria globale di diverso importo per richiedenti l'asilo (SFG 1a), persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (SFG 1b) nonché rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente, rifugiati reinsediati, rifugiati oggetto di una decisione di espulsione penale passata in giudicato, apolidi, apolidi ammessi provvisoriamente, apolidi oggetto di una decisione di espulsione penale passata in giudicato e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (SFG 2). Con queste somme forfettarie globali sono rimborsate tutte le prestazioni dell'aiuto sociale rimborsabili.

I Cantoni ottengono inoltre, per ogni persona con una decisione di allontanamento passata in giudicato e quindi tenuta a lasciare la Svizzera, una somma forfettaria unica per eventuali prestazioni di soccorso d'emergenza. L'ammontare di questa somma forfettaria varia a seconda della procedura sostenuta dalla persona in questione (procedura Dublino, procedura celere o procedura ampliata).

### 7.3.1 Servizio di coordinamento per la somma forfettaria globale e la somma forfettaria per il soccorso d'emergenza

(Art. 4 OAsi 2)

I Cantoni designano un servizio di coordinamento per le transazioni finanziarie con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). La corrispondenza relativa ai pagamenti è recapitata ai centri cantonali di coordinamento in materia d'asilo a meno che il Cantone abbia designato un altro servizio. Il Cantone è competente per l'informazione e il versamento dei contributi federali ai competenti servizi cantonali.

### 7.3.2 Finanziamento degli alloggi

(Art. 38 cpv. 2 e 40 cpv. 2 OAsi 2)

I rimborsi rateali stabiliti dalla SEM per il prefinanziamento degli alloggi sono computati complessivamente per ogni Cantone con i versamenti delle somme forfettarie globali. Se gli alloggi non sono più utilizzati per accogliere richiedenti l'asilo, l'importo residuo è dedotto globalmente al momento del pagamento trimestrale successivo.

## 7.4 Somma forfettaria globale

### 7.4.1 Procedura per il versamento e la rettifica

(Art. 5 OAsi 2)

Le somme forfettarie globali sono versate trimestralmente in base ai dati (data di registrazione) del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Per la verifica dei dati SIMIC determinanti, la SEM invia mensilmente al servizio di coordinamento, tramite una via di trasmissione sicura (portale SSO), un elenco di tutte le persone attribuite al Cantone in questione, per le quali la Confederazione versa somme forfettarie globali. Se constatano divergenze rispetto ai propri dati, i Cantoni lo



comunicano alla SEM, sezione Vigilanza finanziaria, tramite il modulo dell'allegato 1 delle istruzioni III / 7.4.1. Occorre inoltre inserire i pertinenti dati nel SIMIC. I dati la cui registrazione compete alla SEM vanno notificati alla stessa nel quadro della procedura di notificazione ordinaria secondo gli articoli 5 e 7 dell'ordinanza SIMIC (RS 142.513). L'allegato 2 delle istruzioni III / 7.4.1 indica le autorità competenti per la registrazione dei dati. I dati contenenti nomi di persone o altri identificatori univoci sono sempre comunicati per e-mail crittografata.

Le conseguenze finanziarie dovute a dati mancanti o erronei nonché a divergenze tra la data di registrazione e la data dell'evento sono compensate nel primo trimestre dell'anno che segue l'anno successivo a quello in cui sono insorte.

## **7.4.2 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese**

(Art. 20 e 24 OAsi 2)

Le persone figurano sugli elenchi mensili di cui al numero 7.4.1 se al momento del passaggio dal mese precedente al mese attuale sono soddisfatte le seguenti condizioni.

### **7.4.2.1 Inizio dell'obbligo di rimborsare le spese**

La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d'asilo, dell'ammissione provvisoria, della procedura per la concessione della protezione provvisoria e della protezione concessa. Per le persone oggetto di una procedura di cui all'articolo 111c LAsi (domande multiple) non è versata alcuna somma forfettaria globale. Per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente l'obbligo di rimborsare le spese inizia il primo giorno del mese successivo all'attribuzione al Cantone o alla decisione concernente l'ammissione provvisoria. La data della registrazione del primo indirizzo (domicilio) vale come giorno dell'attribuzione al Cantone. L'indirizzo va registrato il giorno dell'arrivo del richiedente l'asilo nel Cantone. La somma forfettaria globale ai sensi dell'articolo 24 OAsi 2 per rifugiati ammessi provvisoriamente va versata già il giorno della decisione di prima istanza.

Per le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, l'attribuzione cantonale è registrata con effetto retroattivo dalla data di presentazione della domanda di protezione.

Per i figli nati in Svizzera di richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, l'obbligo di rimborsare le spese inizia il primo giorno del mese seguente la nascita, mentre per i figli nati in Svizzera di rifugiati e rifugiati ammessi provvisoriamente tale obbligo inizia il primo giorno del mese seguente la domanda di inclusione nella qualità di rifugiati dei genitori.



#### 7.4.2.2 Fine dell'obbligo di rimborsare le spese

##### ***Passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito o della decisione negativa sull'asilo o della decisione negativa sulla concessione della protezione provvisoria***

*(art. 20 lett. a OAsi 2)*

L'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese di aiuto sociale ai Cantoni cessa alla fine del mese in cui la decisione di non entrata nel merito o la decisione negativa sull'asilo o sulla protezione con decisione di allontanamento passa in giudicato. Le spese legate alle eventuali prestazioni del soccorso d'emergenza sono rimborsate ai Cantoni mediante una somma forfettaria (cfr. n. 7.5). La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza, graduata secondo il tipo di procedura svolta, tiene conto delle spese medie di soccorso d'emergenza fino alla partenza dalla Svizzera. La sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento non provoca nessun cambiamento per quanto concerne il rimborso delle spese da parte della Confederazione (cfr. art. 82 cpv. 2 LAsi).

##### ***Partenza non controllata***

*(art. 20 lett. c e 24 cpv. 1 lett. b<sup>bis</sup>, d<sup>bis</sup> e lett. f OAsi 2)*

L'obbligo di rimborsare le spese cessa alla fine del mese in cui una persona ha lasciato definitivamente (data della partenza o del rimpatrio nel Paese d'origine o nel Paese terzo) o verosimilmente (in maniera non controllata) la Svizzera. Il giorno in cui la persona si rende irreperibile vale come data della partenza non controllata. Se non è possibile stabilire in altro modo tale data, si considera che la persona è irreperibile dal giorno in cui avrebbe dovuto presentarsi al Cantone per il pagamento delle prestazioni dell'aiuto sociale o per il controllo del soggiorno e non si è invece presentata. Si presuppone almeno un controllo mensile del soggiorno da parte del Cantone. Per il confronto del numero di persone residenti, la SEM può basarsi su ulteriori fonti di dati dei Cantoni o esigere che i Cantoni forniscano tali dati. I servizi cantonali che dispongono di dati idonei li comunicano su richiesta alla sezione Vigilanza finanziaria.

##### ***Fine o revoca dell'ammissione provvisoria o della protezione provvisoria***

*(art. 20 lett. d ed e OAsi 2)*

L'obbligo di rimborsare le spese cessa l'ultimo giorno del mese in cui:

- l'ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo sette anni dopo l'entrata;
- la protezione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato.

##### ***Tempistica***

*(art. 20 lett. d, 24 cpv. 1 lett. a, b, b<sup>bis</sup>, c, d e d<sup>bis</sup>, art. 24a cpv. 1 OAsi 2)*

***Persone ammesse provvisoriamente:*** l'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese occasionate dalle persone ammesse provvisoriamente cessa in ogni caso sette



anni dopo l'entrata in Svizzera (art. 20 lett. d OAsi 2). È determinante l'entrata dopo la quale è stata ordinata per la prima volta l'ammissione provvisoria.

*Rifugiati e rifugiati oggetto di una decisione di espulsione penale passata in giudicato:* l'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese occasionate dai rifugiati e dai rifugiati oggetto di una decisione di espulsione penale passata in giudicato cessa al più tardi alla fine del mese in cui sono passati cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo in seguito alla quale è stato concesso l'asilo (art. 24 cpv. 1 lett. a e b<sup>bis</sup> OAsi 2).

*Rifugiati ammessi provvisoriamente e rifugiati reinsediati:* l'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese occasionate dai rifugiati ammessi provvisoriamente e dai rifugiati reinsediati cessa in ogni caso sette anni dopo l'entrata in Svizzera (art. 24 cpv. 1 lett. b e 24a cpv. 1 OAsi 2).

*Apolidi e apolidi oggetto di una decisione di espulsione penale passata in giudicato:* l'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese cessa al più tardi alla fine del mese in cui sono passati cinque anni dal riconoscimento dello statuto di apolide (art. 24 cpv. 1 lett. c e d<sup>bis</sup> OAsi 2).

*Apolidi ammessi provvisoriamente:* l'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese cessa in ogni caso sette anni dopo l'entrata in Svizzera (art. 24 cpv. 1 lett. d OAsi 2).

*Persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora:* l'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese cessa al più tardi alla fine del mese in cui dev'essere rilasciato un permesso di dimora secondo l'articolo 74 capoverso 2 LAsi.

### **Pretesa al rilascio di un permesso di dimora**

*(art. 20 lett. f e art. 24 cpv. 1 lett. b e d OAsi 2)*

L'obbligo di rimborsare le spese cessa alla fine del mese in cui è rilasciato un permesso di dimora in virtù del diritto in materia di stranieri o sorge la pretesa a tale rilascio. La pretesa sussiste segnatamente quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente, un rifugiato ammesso provvisoriamente o un apolide ammesso provvisoriamente contrae matrimonio con un cittadino svizzero o con una persona titolare del permesso di domicilio (permesso C; art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LStrl). In tal caso, l'obbligo di rimborsare le spese cessa alla fine del mese in cui è stato contratto il matrimonio.

Se sussiste una pretesa al rilascio del permesso di dimora, durante la procedura di autorizzazione la somma forfettaria globale non è versata. In presenza di una decisione cantonale di rifiuto del permesso passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni, su domanda, somme forfettarie retroattive al massimo fino al decadere del motivo del rifiuto. La domanda dev'essere accompagnata dalla decisione cantonale. Occorre notificare senza indugio alla SEM se ciononostante la persona interessata ottiene il permesso di dimora.



**Pretesa al rilascio di un permesso di domicilio**

(art. 24 cpv. 1 lett. a e c e cpv. 2 OAsi 2)

Se per un rifugiato o un apolide sussiste una pretesa al rilascio del permesso di domicilio, l'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese cessa alla fine del mese in cui è sorta la pretesa. Se sussiste una pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, per la durata della procedura del permesso non è versata la somma forfettaria globale. In presenza di una decisione cantonale di rifiuto del permesso di domicilio passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni, su domanda, somme forfettarie retroattive al massimo fino al decadere del motivo di rifiuto. La domanda dev'essere accompagnata dalla decisione cantonale.

**7.4.3 Computo delle somme forfettarie globali****7.4.3.1 Regole di arrotondamento**

(Art. 23, 27 e 27a OAsi 2)

Nel calcolo della somma forfettaria globale per Cantone e trimestre, l'importo è arrotondato al franco. Nel calcolo della somma forfettaria globale cantonale mensile, l'importo è arrotondato a due cifre dopo la virgola. Vigono le regole generali di arrotondamento.

**7.4.3.2 Adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo**

(Art. 22, 23 cpv. 3 e 26 OAsi 2)

Con l'entrata in vigore delle suddette disposizioni, per il calcolo delle somme forfettarie e del contributo di base destinato al mantenimento di una struttura assistenziale minima ai sensi dell'articolo 23 OAsi 2 è applicabile l'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2022<sup>3</sup>. Sulla base dell'indice del 31 ottobre la SEM adegua le somme forfettarie e il contributo di base alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

**7.4.3.3 Quota parte per premi delle casse malati, aliquote percentuali e franchigie**

(Art. 22 cpv. 4, art. 26 cpv. 4 OAsi 2)

Per l'adeguamento della quota parte per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie, sono determinanti, per il computo del numero di bambini, giovani adulti e adulti, le persone registrate nel SIMIC al 31 ottobre. È fatto riferimento, analogamente alla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), all'anno di nascita della persona interessata (art. 61 cpv. 3 e 64 cpv. 4 LAMal in combinato disposto con l'art. 91 cpv. 3 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.101).

---

<sup>3</sup> Per gli art. 22 e 26 OAsi 2 l'indice nazionale dei prezzi al consumo si basa sul 2017. Per l'art. 23 cpv. 3 OAsi 2 si applica la base del 2016



#### 7.4.3.4 Effettivo

(Art. 23 cpv. 2 e 5, 27 cpv. 2 e 27a OAsi 2)

L'effettivo comprende, per somma forfettaria globale, l'insieme delle persone per le quali la Confederazione è obbligata a indennizzare il Cantone. Per stabilire l'effettivo ci si basa sullo stato dei dati all'inizio di un mese (primo giorno del mese, un minuto dopo la mezzanotte).

#### 7.4.4 Rapporti di lavoro

I Cantoni sono tenuti a registrare senza indugio nel SIMIC l'inizio e la fine di ogni attività lucrativa (art. 5 cpv. 1 lett. 1 ordinanza SIMIC). È considerata attività lucrativa qualsiasi attività con cui si realizza o s'intende realizzare un guadagno. Vanno registrate le attività sia indipendenti che dipendenti. All'attività dipendente è applicabile la definizione di cui all'articolo 1a dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201), che comprende in particolare anche l'attività di apprendista, praticante, volontario. All'attività indipendente è applicabile la definizione di cui all'articolo 2 OASA. Per ulteriori informazioni circa il concetto di attività lucrativa si rimanda alle istruzioni I / numero 4.

Nel caso del lavoro su chiamata improprio (il lavoratore non ha un obbligo di impiego stabilito per contratto di lavoro ma può decidere liberamente se accettare l'impiego offertogli dal datore di lavoro) va registrata in SMIC soltanto la durata dei singoli impieghi che generano un guadagno e non la durata del contratto quadro di lavoro. Nel caso del lavoro su chiamata vero e proprio (il contratto di lavoro obbliga il lavoratore ad assumere l'impiego richiesto dal datore di lavoro), per contro, va registrata la durata del contratto quadro di lavoro poiché deve essere remunerato anche il servizio di picchetto.

I rapporti di lavoro registrati troppo tardi o non registrati del tutto sono presi in considerazione per il computo della somma forfettaria globale con effetto retroattivo alla data dell'inizio del lavoro.

Per altre indicazioni sul disciplinamento dell'esercizio di un'attività lucrativa per persone del settore dell'asilo e dei rifugiati si vedano le istruzioni I / n. 4.8.5.

#### 7.4.5 Ammissione di gruppi di rifugiati (rifugiati reinsediati)

(Art. 56, 88 cpv. 3<sup>bis</sup> LAsi, art. 24a, 26, 27a OAsi 2)

La Confederazione può concedere asilo a gruppi di rifugiati (art. 56 LAsi). Le persone a cui la Svizzera ha accordato l'asilo hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente (art. 60 cpv. 1 LAsi). L'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese per i rifugiati titolari di un permesso di dimora cessa in linea di massima con il sussistere della pretesa al rilascio del permesso di domicilio oppure cinque anni dopo la presentazione della domanda d'asilo (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a OAsi 2). La situazione è diversa nel caso dei rifugiati reinsediati.

Anche per i rifugiati reinsediati la Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell'aiuto sociale mediante somme forfettarie globali. Versa ai Cantoni la somma forfettaria globale di cui all'articolo 24 OAsi 2 per tutti i rifugiati reinsediati loro attribuiti e dimoranti sul loro territorio, per sette anni a partire dal loro arrivo e indipendentemente



dall'esercizio di un'attività lavorativa e da un eventuale diritto derivante da assicurazioni sociali della persona in questione (art. 88 cpv. 3<sup>bis</sup> LAsi; Art. 24a, 26 e 27a OAsi 2).

I rifugiati reinsediati non presentano alcuna domanda d'asilo in Svizzera e non vi seguono dunque alcuna procedura d'asilo. Sono rifugiati riconosciuti ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) già al momento della loro entrata in Svizzera. Di conseguenza, la Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria globale di cui all'articolo 24 OAsi 2 anche durante il periodo che intercorre tra l'arrivo dei rifugiati reinsediati nel Cantone (registrazione di un primo indirizzo) e la concessione dell'asilo (art. 24a in combinato disposto con art. 24, 26 e 27 OAsi 2).

I sussidi versati ai Cantoni per i rifugiati reinsediati loro attribuiti valgono per tutte le persone che dimorano in Svizzera e fanno parte di un gruppo di rifugiati ai sensi dell'articolo 56 LAsi. I Cantoni ricevono dunque un indennizzo a partire dall'entrata in vigore secondo il nuovo disciplinamento anche per le persone che sono state ammesse prima del 1° marzo 2019 (entrata in vigore dell'art. 24a Oasi 2). A partire dal 1° marzo 2019 la somma forfettaria globale è nuovamente versata ai Cantoni per i rifugiati reinsediati temporaneamente indipendenti dal punto di vista finanziario. Anche in questi casi la somma forfettaria globale è versata al massimo per sette anni a contare dall'arrivo in Svizzera (disposizioni transitorie, cpv. 3 OAsi 2).

## 7.5 Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza

(Art. 28-30a OAsi 2)

### 7.5.1 Campo d'applicazione

I Cantoni ottengono un'unica somma forfettaria per il soccorso d'emergenza per le persone tenute a lasciare la Svizzera oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato. Tra queste persone figurano le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato, di una decisione negativa sull'asilo, di una decisione negativa per quanto riguarda la concessione della protezione provvisoria, nonché le persone la cui ammissione provvisoria è stata revocata mediante decisione passata in giudicato o la cui protezione è stata revocata.

L'importo di questa somma forfettaria per le persone aventi diritto al soccorso d'emergenza che hanno presentato la domanda d'asilo dopo il 28 febbraio 2019 dipende dalla procedura applicata a tali persone. L'unica eccezione è costituita dalla somma forfettaria per il soccorso d'emergenza concessa in base alla revoca di un'ammissione provvisoria o in base a una domanda multipla conclusa mediante decisione passata in giudicato e con decisione di allontanamento. In caso di revoca di un'ammissione provvisoria la procedura d'asilo è già conclusa e dunque non più rilevante; in caso di domanda multipla si applica una procedura specifica (cfr. n. 7.5.2).

Se il richiedente l'asilo impugna una decisione d'asilo negativa nella procedura celere, è versata la somma forfettaria per il soccorso d'emergenza prevista per tale tipo di procedura. In altre parole, un ricorso non trasforma una procedura celere in una ampliata, anche se la decisione passa in giudicato soltanto durante il soggiorno nel Cantone. Per tutti i casi con presentazione di una domanda d'asilo fino al 28 febbraio 2019 compreso, la concessione della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza





è retta dal diritto previgente. Dal 1° marzo 2019, in caso di revoca di un'ammissione provvisoria è sempre concessa una somma forfettaria secondo la nuova legge.

La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza non è versata per le persone che pur essendo oggetto di una decisione di allontanamento beneficiano dell'ammissione provvisoria in quanto l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile. La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza non è versata nemmeno per le persone che hanno diritto al regolamento del soggiorno oppure che hanno lasciato la Svizzera in modo controllato prima del passaggio in giudicato della decisione.

## 7.5.2 Importo delle tre somme forfettarie per il soccorso d'emergenza

(Art. 29 e 30a OAsi 2)

La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza al termine di una procedura Dublino ammonta a 400 franchi, al termine di una procedura celere o di una procedura in materia di concessione della protezione provvisoria ammonta a 2013 franchi e, infine, al termine di una procedura ampliata ammonta a 6006 franchi. Analogamente, anche la somma forfettaria per il soccorso d'emergenza per persone la cui ammissione provvisoria o la cui protezione è stata revocata ammonta a 6006 franchi. Quanto sopra vale anche per le persone la cui domanda multipla è stata respinta. Non è versata nessuna somma forfettaria se viene presentata una domanda d'asilo o viene ripresa una procedura d'asilo prima che la decisione negativa per quanto riguarda la concessione della protezione provvisoria o la revoca della protezione provvisoria sia passata in giudicato.

Le somme forfettarie sono definite in base a tre valori: la quota di percezione, la durata di percezione e i costi giornalieri. Dato che sono nuove, lo stato dell'indice delle tre somme forfettarie è stato fissato al 31 ottobre 2018 (art. 29 OAsi 2).

I valori sui quali si fondano le somme forfettarie per il soccorso d'emergenza sono verificati annualmente. Se derogano di un valore che supera un determinato limite, la quota di percezione e la durata di percezione sono adeguate mediante un pertinente meccanismo automatico standardizzato. In base ai valori adeguati, se del caso viene nuovamente calcolato l'ammontare delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza (art. 30a OAsi 2).

## 7.5.3 Adeguamento delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza all'indice nazionale dei prezzi al consumo

(Art. 29 cpv. 4 e art. 30a OAsi 2)

Le somme forfettarie per il soccorso d'emergenza sono adeguate all'indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente, indipendentemente da un'eventuale adeguamento automatico standardizzato ai sensi dell'articolo 30a OAsi 2.

## 7.5.4 Dati per il monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale

I Cantoni comunicano trimestralmente alla sezione Sussidi e basi della SEM i dati relativi alle persone che ricevono il soccorso d'emergenza. A tale scopo compilano,



al più tardi un mese dopo la fine del trimestre, il modulo della SEM per il monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale, accessibile tramite il portale SSO al link «Monitoraggio 2 Costi dell'aiuto sociale». I dati inseriti non devono essere distinti secondo il tipo di procedura o casi nuovi e vecchi. Dopo aver inserito tutti i dati nel modulo, i Cantoni lo caricano tramite il portale SSO. Una volta ricevuto tale modulo, la SEM corregge i dati e successivamente li rispedisce ai Cantoni per un controllo finale. Infine, entro due settimane dalla ricezione i Cantoni comunicano se sono d'accordo con le correzioni effettuate.

### 7.5.5 Modalità per il versamento

Le somme forfettarie graduate per il soccorso d'emergenza sono versate trimestralmente al Cantone competente per l'esecuzione.

### 7.5.6 Procedura secondo l'articolo 111c LAsi (domande multiple)

L'applicazione della procedura celere alle domande multiple intende evitare che la procedura possa essere ritardata abusivamente o che siano presentate domande d'asilo infondate. Le novità introdotte a livello procedurale sono affiancate da misure accompagnatorie riguardanti il settore sociale: le persone oggetto di una procedura secondo l'articolo 111c LAsi ottengono dal Cantone competente, su richiesta, unicamente un soccorso d'emergenza. Inoltre, durante la procedura non sono rilasciate autorizzazioni d'esercitare un'attività lucrativa (art. 43 cpv. 2 LAsi).

Dopo il passaggio in giudicato della decisione negativa o di non entrata nel merito riguardante una domanda multipla, la Confederazione versa al Cantone una somma forfettaria per le spese del soccorso d'emergenza (n. 7.5.1 e 7.5.2). Integrando anche queste spese nel monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale si tiene conto del timore espresso dai Cantoni che il nuovo disciplinamento implichi un trasferimento dei costi dalla Confederazione ai Cantoni (cfr. al riguardo anche il messaggio del 26 maggio 2010<sup>4</sup> concernente la modifica della LAsi)

## 7.6 Rimborso e rinuncia al versamento di indennizzi a titolo forfettario

(Art. 46 e 89b LAsi)

Se un mancato trasferimento in uno Stato Dublino o un mancato rinvio in patria o in uno Stato terzo dopo il passaggio in giudicato di una decisione d'asilo negativa o di una decisione di non entrata nel merito con ordine di esecuzione dell'allontanamento è riconducibile a sforzi esecutivi mancanti o lacunosi dei Cantoni, in virtù dell'articolo 89b LAsi la Confederazione può rinunciare ad assumere i costi o chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati. Per maggiori informazioni sul tema si rinvia a tutte le circolari emanate in proposito (in particolare la circolare del 19 settembre 2016).

---

<sup>4</sup> Cfr. messaggio del 26 maggio 2010 concernente la modifica della LAsi, segnatamente n. 1.5.3: <http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2010/3889.pdf>



## 7.7 Allegati

- Allegato 1** Modulo di notifica elenchi nominativi mensili
- Allegato 2** Competenza per la registrazione nel SIMIC di dati con una rilevanza finanziaria
- Allegato 3** Forfettarie globali

